



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana*

## REGOLAMENTO

PER L'ATTIVITA' DI IMPRESE DI REVISIONE E DI  
RILASCIO DEL BOLLINO BLU

**n. 50**

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 167 del 20-12-2005 e  
modificato con atto consiliare n.5 del 25-01-2010

REGOLAMENTO  
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI RELATIVE  
ALL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI REVISIONE  
E DI RILASCIO DEL BOLLINO BLU

**TITOLO I**  
DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

**Art. 1**  
*(Fonti normative)*

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.

2. La materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione", dagli artt. 239 e 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", dal D.M. 22 marzo 1999 n. 143 "Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

3. Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495", dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva p.c. fino a 3,5 t. e fino a 16 persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

**Art. 2**  
*(Ambito di applicazione)*

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:
- a) le imprese di autoriparazione;
  - b) i consorzi di imprese di autoriparazione;
  - c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio, che intendono effettuare

le revisioni su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e con numero di posti fino a sedici, compreso il conducente, su ciclomotori e motoveicoli.

## **TITOLO II** **DELLA AUTORIZZAZIONE**

### **Art. 3** *(Soggetti interessati)*

1. Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art. 2, nella persona del titolare o del legale rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 e che esercitano effettivamente, anche se parzialmente o in maniera complementare ad altre principali, tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92:

- a) -meccanica e motoristica;
- b) -carrozzeria;
- c) -elettrauto;
- d) -gommista.

### **Art. 4** *(Requisiti e titoli)*

1. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:

- a) dal titolare, nel caso di Ditta individuale;
- b) dai soci, nel caso di società di persone;
- c) dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- d) dagli amministratori, nel caso di società di capitali;
- e) dal legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 12.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- d) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali.

**Art. 5**  
*(Responsabile tecnico)*

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l'impresa si avvalga di più sedi, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto "Responsabile Tecnico".
2. Può essere designato quale responsabile tecnico:
  - a) uno dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1;
  - b) un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 4 comma 1, purché sia:
    - dipendente;
    - collaboratore in impresa familiare;
    - lavoratore autonomo;
    - dipendente di altro ente, pubblico o privato, purché autorizzato dal datore di lavoro.
3. Il responsabile tecnico deve, oltre che essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 2, anche:
  - aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea in ingegneria;
  - essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario;
  - aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Ministero Trasporti e Infrastrutture.
4. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzato. Non può operare per più di una impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio.
5. La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26, nonché l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 25.
6. Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo comma 9.
  - 6.1 Qualora il responsabile tecnico si debba momentaneamente allontanare dal centro di revisioni durante l'orario di apertura al pubblico e non siano presenti altri responsabili tecnici autorizzati o veicoli in attesa di iniziare o completare la revisione, il centro di revisione comunica alla provincia e ai locali uffici della Motorizzazione Civile gli orari di sospensione e di ripresa dell'attività di revisione.

L'utenza è informata mediante visibile cartello contenente l'indicazione della momentanea chiusura e la specificazione dell'orario di ripresa dell'attività di revisione, conformemente a quanto comunicato.
7. L'impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
8. La violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5, qualora non regolarizzata, comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 80 comma 11 del D. Lgs. 285/92.

9. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il responsabile tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, da un soggetto che, oltre ad essere in possesso di tutti i prescritti requisiti personali per svolgere l'attività di preposto, in alternativa:

- a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, di cui al comma 3;
- b) sia dipendente, da almeno tre anni, dell'impresa titolare dell'autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali:
  1. operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane);
  2. operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio);
  3. titolare/socio lavoratore dell'impresa con la prescritta qualificazione professionale.

10. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione, il titolare o il legale rappresentante deve inoltrare la domanda al Dirigente del Servizio competente in materia di imprese di revisione che, di seguito, per brevità, sarà denominato "Dirigente", secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Regolamento.

11. Qualora sussistano i presupposti, il Dirigente rilascerà l'autorizzazione alla sostituzione temporanea del preposto da parte del soggetto interessato;

12. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve dare immediata comunicazione all'Ufficio Provinciale del SIIT-Trasporti, dei soggetti autorizzati dal Dirigente a sostituire il responsabile tecnico.

13. Se, decorso il termine massimo di giorni di sostituzione del preposto (trenta nell'anno solare) il Responsabile Tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sarà stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso, l'autorizzazione ad eseguire le operazioni di revisione sarà revocata.

14. Qualora l'impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dalla Provincia, l'autorizzazione sarà revocata.

15. Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione devono essere tempestivamente comunicate da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione ad effettuare le operazioni di revisione:

- al competente Servizio della Provincia;
- all'Ufficio locale del SIIT – Trasporti.

16. Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 15 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 25.

## **Art. 6**

### *(Domanda di autorizzazione)*

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata alla Ditta in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Titolo.

3. Nella domanda il titolare o il legale rappresentante, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà dichiarare:

- a) -che l'impresa è iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggetto alla verifica di determinati requisiti tecnici" ed esercita effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 3;
- b) -il soggetto che fungerà quale responsabile tecnico.

4. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

- a) - attestazione di affidamento secondo quanto previsto al successivo art. 7;
- b) -copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;
- c) -copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società e per i consorzi;
- d) -se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio, con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;
- e) -perizia asseverata redatta da un tecnico regolarmente iscritto ad Ordine/Collegio professionale attestante l'abitabilità/agibilità locali in cui sarà esercitata l'attività di revisione e la planimetria dei locali in scala 1:100 comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di revisione;
- f) -contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
- g) -dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche dei locali in cui si svolgerà il servizio di revisione, secondo quanto previsto al successivo art. 8;
- h) -sostitutiva di atto notorio attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94;
- i) -dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
- j) -dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso o la disponibilità delle attrezzature;
- k) -copia dei libretti metrologici delle attrezzature di cui all'art. 9, copia dei certificati di omologazione e/o approvazione delle predette attrezzature e copia della certificazione di conformità alle leggi delle apparecchiature di sollevamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso degli stessi, con riserva di esibirli ai funzionari U.P.-SIIT-Trasporti incaricati del sopralluogo tecnico;
- l) -dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A.;
- m) -atto di nomina del responsabile tecnico, qualora soggetto diverso dal dichiarante;
- n) -certificazione medica, relativa al Responsabile Tecnico, di idoneità all'esercizio dell'attività;
- o) -autocertificazione, firmata dal Responsabile Tecnico, attestante i propri dati anagrafici, il possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione ed il possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- p) -copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora soggetti tra loro diversi;
- q) attestazione del versamento postale quale partecipazione alle spese di istruttoria, per un importo stabilito da apposito atto della Giunta Provinciale.

5. A seguito della presentazione dell'istanza, gli uffici provinciali competenti in materia di imprese di revisione provvederanno a richiedere all'U.P.- SIIT-Trasporti il sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali.

6. L'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 3 lett. a), anche se parziale o complementare rispetto ad altre principali, è soggetto a verifica. Tale verifica, da effettuarsi con sopralluogo congiunto da parte della Provincia e dell' U.P.- SIIT-Trasporti è disposta dal Dirigente anche su segnalazione degli uffici provinciali o dell' U.P.- SIIT-Trasporti o di terzi.

7. Dell'esito del sopralluogo l' U.P.- SIIT-Trasporti darà formale comunicazione al Dirigente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo.

8. Quanto dichiarato nell'istanza sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa.

9. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l'impresa dovrà iniziare l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".

10. Per gravi e comprovati motivi, è possibile chiedere, una sola volta, il differimento del termine di cui al comma precedente.

11. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24.

#### **Art. 7**

##### *(Capacità finanziaria)*

1. La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €2.582.284,50.

2. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a €154.937,07.

3. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

#### **Art. 8**

##### *(Locali)*

1. I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 120;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.

2. I locali delle imprese, anche se aderenti a consorzio ai sensi del successivo Titolo III, che intendono ottenere l'autorizzazione esclusivamente per l'effettuazione della revisione su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50.

3. Inoltre i locali devono essere:

- a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE 99/38/CE e 99/92/CE e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” e dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;
- censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale.

4. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 6 comma 1.

### **Art. 9**

#### *(Attrezzature)*

1. L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro cinque giorni.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 25.

4. Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 22, è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, l'autorizzazione sarà revocata.

5. Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. Copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura deve essere depositata presso l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.

7. Entro la data di cui al precedente comma 5 l'impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle Ditte indicate sul citato libretto, abilitate a tale operazione e produrre all'ufficio della Provincia documentazione atta alla dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento.

8. La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.

9. E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al



successivo art. 22, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature ovvero sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 7, potrà essere immediatamente disattivato il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; contestualmente l'attività sarà sospesa fino al totale ripristino dell'efficienza delle attrezzature, ai sensi del successivo art. 26.

## **ART. 10**

### *(Disciplina dell'autorizzazione)*

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione nei seguenti casi:

- a) -qualora intervenga nell'impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento civilistico, conseguente alla sostituzione del titolare o di un socio o di un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) -qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b).

3. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di revisione.

4. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Dirigente entro sessanta giorni dalla data dell'atto di cui alle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti di cui all'art.

4. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre:

- a) -il certificato di morte;
- b) -il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
- c) -il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. Se varia la sola denominazione della Ditta, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno.

7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.

8. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 6 comma 4 lett. e), f), g), m), n), o) e p).

9. I termini di cui ai commi 6 e 7 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede senza l'autorizzazione, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.

10 Il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico da parte dell'U.P.- SIIT-Trasporti, qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature.

11. Per l'inizio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10 e 11.

### **Art. 11** *(Sedi secondarie)*

1. E' soggetta a specifica autorizzazione anche l'apertura di sedi secondarie da parte di imprese autorizzate.

2. Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

## **TITOLO III** **DEI CONSORZI**

### **Art. 12** *(Generalità)*

1. Per l'esercizio dell'attività di revisione, più imprese possono costituirsi in consorzi e in società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati "consorzi".

2. Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall'art. 6, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio o al raggruppamento di un consorzio individuato ai sensi del successivo art. 13.

### **Art. 13** *(Consorzi e raggruppamenti)*

1. Nell'ambito di un consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di imprese che intende svolgere l'attività di revisione.

2. Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà:

- a) -avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, se le imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia;

- b) -ottemperare a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 lett. a), esercitando almeno una delle attività ivi previste;
- c) -qualora una impresa consorziata eserciti più attività tra quelle individuate alla lett. b), partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;
- d) -avere, qualora non ricorra il caso di cui al successivo comma 3, permanentemente in dotazione le attrezzature di cui all'art. 9 comma 1.

3. In alternativa alla lett. d) del comma precedente, il consorzio o il raggruppamento di un consorzio potrà avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni: in tal caso questo dovrà essere dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 9 comma 1 e dovrà essere ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.

4. Nel caso il consorzio o il raggruppamento del consorzio non si avvalga del centro unico, ciascuna impresa dovrà evidenziare in una apposita insegna, secondo le modalità stabilite all'art. 18, sia la parte delle operazioni di revisione che effettua direttamente, sia la denominazione delle altre imprese, e loro sedi, che effettuano le restanti operazioni necessarie per portare a termine la revisione.

5. Le sedi di officine già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare a consorzi o a raggruppamenti di consorzi di cui all'art. 12.

6. Relativamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 4 e 5.

7. Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".

8. Le modifiche, previste dall'art. 10 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

#### **Art. 14**

*(Capacità finanziaria delle imprese consorziate)*

1. La capacità finanziaria posseduta da ciascuna impresa aderente al consorzio dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €2.582.284,50.

2. La capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a:

- a) €51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. a);
- b) €87.797,68, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. a);
- c) €118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. a).

#### **Art. 15**

*(Locali)*

1. I locali di ogni officina con cui un' impresa partecipa ad un consorzio o ad un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.

2. Qualora il consorzio o il raggruppamento di un consorzio si avvalga, per l'effettuazione delle operazioni di revisione, di un centro unico, i locali di quest'ultimo dovranno avere le caratteristiche indicate all'art. 8.

3. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 6 comma 1, unitamente ai documenti previsti dall'art. 8 comma 3.

## **TITOLO IV** **DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA**

### **Art. 16** *(Registro delle revisioni)*

1. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione.

2. Il registro è composto di 200 fogli legati e numerati progressivamente da 1/200 , e deve riportare:

- numero progressivo dell'operazione di revisione;
- tipo di veicolo;
- targa;
- numero di telaio;
- data di presentazione della domanda;
- data di esecuzione dei controlli;
- operazioni effettuate;
- esito della revisione;
- data di invio dati al D.T.T.;
- data di restituzione dei documenti all'interessato;

2.1 Il frontespizio del registro, successivamente rilegato e archiviato, deve riportare il numero progressivo, crescente per ogni registro successivo.

3. Sul registro non sono ammesse righe bianche tra i dati di una revisione e la successiva, cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio.

4. L'impresa o il consorzio hanno la possibilità di predisporre ed utilizzare il registro secondo un modello informatizzato, che deve contenere i medesimi dati previsti nel precedente comma 2 per il registro manuale.

5. Il mancato rispetto di quanto indicato ai precedenti commi 1, 2 e 3, comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25.

**Art. 17**  
*(Documenti e certificazioni)*

1. Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all'interessato, secondo l'Allegato C.
2. In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere completate, il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione all' U.P.- SIIT-Trasporti.
4. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta revisione, secondo l'Allegato D, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 25.

**Art. 18**  
*(Insegne)*

1. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 6 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna come da Allegato E, avente le dimensioni minime di cm. 20 x 30.
2. L'insegna deve contenere:
  - a) -il logo e l'intestazione della Provincia;
  - b) -il numero del provvedimento di autorizzazione;
  - c) -la data del suddetto provvedimento;
  - d) -il logo "M.C.T.C.".
  - e) -il codice impresa assegnato per il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
3. Qualora l'impresa appartenga ad un consorzio o a un raggruppamento di consorzi, ai sensi dell'art. 13, a fianco dell'insegna di cui al comma 1 dovrà essere affissa una ulteriore insegna, riportante i dati previsti dall'art. 13 comma 4.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3, nonché la mancata esposizione delle insegne di cui ai commi 1 e 3 comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25.

**Art. 19**  
*(Tariffe)*

1. Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.

2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia, per la vidimazione, la tabella contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati:
  - a) -il corrispettivo per l'impresa;
  - b) -i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - c) -la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).
3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
4. Il mancato rispetto di quanto indicato al comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25.
5. L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 25, la contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 20**

*(Orari di svolgimento delle operazioni di revisione ed informazioni al pubblico)*

1. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare alla Provincia e all' U.P.- SIIT-Trasporti. i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.
2. La tabella che indica i giorni di apertura e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
3. Il mancato rispetto di quanto al comma 1 nonché la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25.
4. Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai 5 giorni, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione agli uffici della Provincia e all' U.P.- SIIT-Trasporti.
5. La mancata comunicazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 25.
6. Nei locali del centro di revisione è affisso, in modo visibile, quanto segue:
  - a. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di centro di revisione;
  - b. l'orario di apertura del centro revisioni;
  - c. la tariffa di revisione, con specificazione dei corrispettivi spettanti al centro di revisione e ad altri soggetti;
  - d. il nome del responsabile tecnico e dell'eventuale sostituto
7. La Provincia pubblica sul portale web provinciale l'elenco aggiornato dei centri di revisione autorizzati.

**Art. 21**  
*(Archivio)*

1. Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all'art. 17, la fotocopia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose).
2. Qualora l'archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e all' U.P.- SIIT-Trasporti entro 15 giorni dal deposito del primo documento.
3. La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, per almeno 4 (quattro) anni.
- 3.1 Nel caso di instaurati contenziosi o rilievi da parte della Provincia, della Motorizzazione Civile, delle Forze dell'Ordine o della Giustizia, le pratiche interessate non possono essere oggetto di scarto prima della chiusura degli eventuali procedimenti attivati.
4. Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 25.

**TITOLO V**  
**DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI**

**Art. 22**  
*(Vigilanza)*

1. La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia; la vigilanza tecnica sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta all' U.P.- SIIT-Trasporti.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di effettuazione delle revisioni, di cui all'art. 2.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
  - a) -i dipendenti del Servizio provinciale competente in materia di imprese di revisione, muniti di apposita tessera di riconoscimento;
  - b) -gli addetti al Servizio di Polizia Provinciale.I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.  
I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
4. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

5. La Provincia e l' U.P.- SIIT-Trasporti possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione; in tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.

**Art. 23**  
(*Sanzioni*)

1. Nel caso i soggetti di cui all'art. 22 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti ai sensi dei successivi artt. 24, 25 e 26.

**Art. 24**  
(*Revoca*)

1. Qualora relativamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o al responsabile tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione ovvero quando, relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 ovvero qualora emerga, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 22, ovvero sia accertato da altre autorità, che le revisioni sono effettuate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia, l'autorizzazione sarà revocata.

**Art. 25**  
(*Sanzione amministrativa pecuniaria*)

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni e che non rientri tra le fattispecie previste dagli artt. 24 e 26, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.

2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, si procederà alla reiterazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte valere anche per l'impresa, il consorzio o per il raggruppamento di un consorzio qualora i fatti siano commessi dal responsabile tecnico.

4. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di imprese di revisione della Provincia.

**Art. 26**  
(*Sospensione*)

1. Per le violazioni che prevedono la sospensione, si provvederà affinché, a seguito dell'accertamento del fatto, l'attività sia immediatamente interrotta, tramite la disattivazione del



collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La disattivazione sarà richiesta all' U.P.- SIIT-Trasporti, anche a mezzo telefax.

2. Qualora l' U.P.- SIIT-Trasporti., per gravi e comprovati motivi, provveda direttamente alla disattivazione del citato collegamento, ne deve dare comunicazione all'ufficio della Provincia competente in materia di imprese di revisione.

3. La sospensione avrà effetto fintantoché il titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio non provveda a rimuovere i fatti o i comportamenti che hanno portato alla sospensione.

4. Della richiesta di disattivazione e delle motivazioni che l'hanno determinata ne sarà data notizia al titolare dell'impresa o al legale rappresentante del consorzio e all'U.P.- SIIT-Trasporti

5. Il centro di revisione può sospendere l'attività per un periodo non superiore a sei mesi, previa richiesta alla Provincia.

6. Il periodo di sei mesi di cui al comma 5. può essere prorogato, per gravi motivi, di ulteriori sei mesi.

7. In un quinquennio non possono essere richiesti più di due periodi di sospensione.

8. Il superamento del termine suddetto senza che l'attività sia regolarmente ripresa comporta la decadenza dell'autorizzazione.

9. Durante il periodo di sospensione il centro di revisione non effettua revisioni.

10. Sulle richieste di cui ai commi 5. e 6. decide il dirigente con proprio provvedimento motivato, valutando l'interesse pubblico al regolare funzionamento del servizio e le motivazioni addotte dal richiedente.

## **Art. 27**

### *(Contestazione e notificazione delle violazioni)*

1. Con eccezione delle fattispecie che prevedono l'applicazione dell'art. 26, se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido; il termine decorre dalla data dell'accertamento.

2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un dipendente della Provincia.

3. Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima della emanazione della sanzione o della revoca della autorizzazione, il Dirigente potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere al riguardo, qualora richiesto.

**Art. 28**  
*(Scritti difensivi)*

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 27 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia, che, se richiesto, dovrà esprimere il proprio parere al riguardo.

Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

**Art. 29**  
*(Comunicazione di avvio del procedimento)*

1. Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

**TITOLO VI**  
**ATTIVITA' ACCESSORIA DI RILASCIO ATTESTATO DEL RISPETTO**  
**DEI LIMITI DELLE EMISSIONI INQUINANTI DEI VEICOLI**

**Art. 30**  
*(Soggetti abilitati al rilascio)*

1. La Provincia si riserva la facoltà di estendere alle ditte autorizzate ex art. 80, comma 8, del D. Lgs. 285/1992 del Nuovo Codice della Strada o iscritte nel registro di cui all'art. 2 della Legge 05.02.1992, n. 122 nelle sezioni "Meccanica, Motoristica o Elettrauto" anche per la effettuazione delle operazioni relative al rilascio del "Bollino Blu" secondo contenuti di cui al D.M. 5 Febbraio 1996 qualora si perfezioni delega al riguardo da parte di Comuni ricadenti all'interno del territorio provinciale.

**Art. 31**  
*(Domanda)*

1. Nel caso di esplicitazione delle attività autorizzative di cui al precedente articolo 31 da parte della Provincia i soggetti di cui al precedente articolo, possono presentare al Dirigente del Servizio Trasporti, in competente bollo, richiesta di essere autorizzati ad eseguire i controlli prescritti per il rilascio del "Bollino Blu" di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 Febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 Agosto 2000), purché in possesso dell'apposita attrezzatura conforme a quanto stabilito dall'art. 241 del Codice della Strada e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione di attuazione nonché dal D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni.

2. La Domanda deve essere presentata utilizzando il modello riportato in allegato e corredata dal disciplinare per l'attuazione delle disposizioni in materia di controlli delle emissioni dei veicoli a motore posto in allegato 1 al modello della domanda.

**Art. 32**  
*(Obblighi)*

1. I soggetti autorizzati dovranno rispettare perfettamente i contenuti del disciplinare il cui non rispetto, comporterà, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, e qualora in un anno siano state rilevate due manchevolezze per cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria e/o l'interessato sia stato oggetto di diffida ad adempiere senza provvedere al riguardo nei termini indicati discenderà l'immediato ritiro dell'autorizzazione, dei bollini autoadesivi consegnati ed ancora non utilizzati e del contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva Min. LL. PP: 7 Luglio 1998 consegnato insieme all'autorizzazione.

**TITOLO VII**  
**DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 33**  
*(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

**Art. 34**  
*(Norma transitoria)*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

**Art. 35**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale.

**Art. 36**  
*(Norma finale)*

1. Il presente Regolamento, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia e comunicato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 autorizzato ad effettuare le operazioni di revisione nella provincia di Ascoli Piceno o in comuni di province limitrofe, ai sensi dell'art. 13, nonché all' U.P.- SIIT-Trasporti.

AL DIRIGENTE SERVIZIO TRASPORTI  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
Piazza Simonetti, n. 36  
63100 ASCOLI PICENO

OGGETTO : richiesta di autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni, ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della Ditta/Consorzio \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di ottenere, per la suindicata Ditta/Consorzio (*barrare il caso che interessa*):

l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 SOLO PER AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t. E NUMERO DI PERSONE FINO A 16 (compreso il conducente) (A).

l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 PER AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t. E NUMERO DI PERSONE FINO A 16 (compreso il conducente), PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI (B)

a due ruote;

a più di due ruote,

l'INTEGRAZIONE PER REVISIONI SU CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI (C):

a due ruote;

a più di due ruote,

essendo già in possesso della autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da (indicare Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno oppure Provincia di Ascoli Piceno) \_\_\_\_\_

per l'effettuazione delle revisioni, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360

l'autorizzazione alla nomina, quale responsabile tecnico, del Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**(indicare il caso che ricorre)**

per primo rilascio autorizzazione.

per SOSTITUZIONE TEMPORANEA/DEFINITIVA del Responsabile Tecnico Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

con il Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

*(da compilare solo nel caso di sostituzione temporanea)*

per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.(D).

- per AFFIANCAMENTO (D).  
 l'AGGIORNAMENTO della autorizzazione n. \_\_\_\_\_  
 del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_  
 causa \_\_\_\_\_  
 ALTRO \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

#### DICHIARA

- di essere:

nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e  
 residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

- che la DITTA suindicata:

ha sede a \_\_\_\_\_ Via  
 \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_

è iscritta, presso la CCIAA di Ascoli Piceno (*barrare la casella che interessa*)

al Registro delle Imprese;

all'Albo delle Imprese Artigiane;

nelle sezioni:

- meccanica e motoristica dal \_\_\_\_\_;

- gommista dal \_\_\_\_\_;

- elettrauto dal \_\_\_\_\_;

- carrozzeria dal \_\_\_\_\_;

ed esercita effettivamente tutte le suindicate attività.

è in possesso dei requisiti e delle attrezzature di cui, rispettivamente, all'art. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

- che il CONSORZIO suindicato:

ha sede a \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_

le Ditte consorziate, che costituiscono il raggruppamento ai fini del rilascio della autorizzazione in oggetto, sono le seguenti

1) Denominazione \_\_\_\_\_

sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_;

2) Denominazione \_\_\_\_\_

sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_;

3) Denominazione \_\_\_\_\_

sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_;

4) Denominazione \_\_\_\_\_

sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_;

recapito telefonico \_\_\_\_\_;

che le citate Ditte sono iscritte presso la C.C.I.A.A. come segue:

- Ditta \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_  del Registro delle Imprese  dell'Albo delle Imprese Artigiane, per "meccanica e motoristica" dal \_\_\_\_\_;
  - Ditta \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_  del Registro delle Imprese  dell'Albo delle Imprese Artigiane, per "gommista" dal \_\_\_\_\_;
  - Ditta \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_  del Registro delle Imprese  dell'Albo delle Imprese Artigiane, per "elettrauto" dal \_\_\_\_\_;
  - Ditta \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_  del Registro delle Imprese  dell'Albo delle Imprese Artigiane, per "carrozzeria" dal \_\_\_\_\_;
- e che esercitano effettivamente le attività sopra indicate;

è in possesso dei requisiti e delle attrezzature di cui, rispettivamente, all'art. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Da compilare solo se ricorre il caso:

che il suindicato Consorzio si avvale, per l'effettuazione delle revisioni, di un CENTRO UNICO avente sede a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

### DICHIARA

altresì:

- che il/i Responsabile/i Tecnico/i attualmente in organico alla Ditta/Consorzio/Raggruppamento in oggetto è/sono (indicare anche i dati del Responsabile Tecnico di nuova nomina):

1. Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

n° di posizione contributiva previdenziale/assistenziale \_\_\_\_\_

2. Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

n° di posizione contributiva previdenziale/assistenziale \_\_\_\_\_

3. Sig./ra \_\_\_\_\_ -nato/a a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

n° di posizione contributiva previdenziale/assistenziale \_\_\_\_\_

4. Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

n° di posizione contributiva previdenziale/assistenziale \_\_\_\_\_

- che il/i responsabile/i Tecnico/i suindicato/i è/sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che il/i responsabile/i Tecnico/i suindicato/i (indicare il caso che ricorre)

è/sono in possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

non è/sono in possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto tale corso non è ancora stato organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

*(compilare solo in caso di sostituzione temporanea del Responsabile Tecnico)*

- che il sostituto è in possesso del seguente requisito (indicare il caso che ricorre):

attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

dipendente, da almeno tre anni, dell'impresa, con una delle seguenti qualifiche professionali (indicare il caso che ricorre):

operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane);

operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio).

Allega la documentazione di seguito elencata:

- nel caso di richiesta di tipo (C) allegare solo i documenti di cui alle lett. e), j), h) e p) e copia della autorizzazione posseduta

- nel caso di richiesta di tipo (D) allegare solo i documenti di cui alle lett. k), m), n) e p).

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'attestazione di affidamento di almeno (indicare il caso che ricorre):

€154.937,07 – se Ditta singola;

€51.645,69 – se Ditta partecipante ad un consorzio o ad una società consortile iscritta ad una sola delle sezioni previste;

€87.797,67 – se Ditta partecipante ad un consorzio o ad una società consortile iscritta a due delle sezioni previste;

€118.785,09 – se Ditta partecipante ad un consorzio o ad una società consortile iscritta a tre delle sezioni previste.

b) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società;

c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società e per i consorzi;

d) se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio, con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;

e) planimetria dei locali in cui vengono effettuate le operazioni di revisione, in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di revisione;

f) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche dei locali in cui si svolgerà il servizio di revisione;

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94;

i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa di prevenzione incendi;

j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso o la disponibilità delle attrezzature;

k) copia dei libretti metrologici delle attrezzature, copia dei certificati di omologazione e/o approvazione delle predette attrezzature e copia della certificazione di conformità alle leggi delle apparecchiature di sollevamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso degli stessi, con riserva di esibirli ai funzionari dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri incaricati del sopralluogo tecnico;

l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A.;

m) atto di nomina del responsabile tecnico, qualora soggetto diverso dal dichiarante;

n) certificazione medica, relativa al Responsabile Tecnico, di idoneità all'esercizio dell'attività;

o) autocertificazione, firmata dal Responsabile Tecnico, attestante i propri dati anagrafici, il possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione ed il possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

p) copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora soggetti tra loro diversi.

Luogo e data \_\_\_\_\_



IL RICHIEDENTE  
(firma per esteso)

---

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela della Privacy")

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE  
(firma per esteso)

---

## *Allegato B*

NUMERO D'ORDINE \_\_\_\_\_

<b>TIPO DI VEICOLO</b> Autoveicolo, Rimorchio	<b>TARGA</b>	<b>NUMERO DI TELAIO</b>	<b>DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<b>DATA (E) DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI</b>	<b>OPERAZIONI EFFETTUATE</b>	<b>ESITO DELLA REVISIONE E</b> (se ripetere specificare il motivo)	<b>DATA DI INVIO DATI ALLA M.C.T.C.</b>	<b>DATA DI RESITIZIONE DEI DOCUMENTI ALL'INTERESSATO</b>

## *Allegato C*

Alla Ditta \_\_\_\_\_  
Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

la visita e prova di revisione periodica per il seguente veicolo:

TARGA \_\_\_\_\_  
Specie del veicolo \_\_\_\_\_  
Fabbrica e tipo \_\_\_\_\_  
Mese ed anno di prima immatricolazione \_\_\_\_\_  
Massa complessiva a pieno carico kg. \_\_\_\_\_  
Alimentazione \_\_\_\_\_  
Telaio n. \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati contenuti nella presente autocertificazione potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela della Privacy")

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

## ***Allegato D***

*Carta intestata o timbro dell'impresa o consorzio autorizzati*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
quale responsabile tecnico,

### **DICHIARA**

di avere sottoposto in data odierna il veicolo (fabbrica e tipo)

---

Targa \_\_\_\_\_ Telaio \_\_\_\_\_  
alle operazioni di revisione, ai sensi dell'art. 80 del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", con esito \_\_\_\_\_.

Stante l'impossibilità di utilizzare il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la carta di circolazione è trattenuta presso questa Impresa per la successiva annotazione dell'esito della revisione.

Si rilascia il presente permesso ai sensi dell'art. 80 comma 13 del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro dell'impresa e  
firma del responsabile tecnico

---

**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**IMPRESA DI REVISIONE  
AUTORIZZATA**

Autorizzazione Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**M.C.T.C.**

Posizione D.T.T. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Codice Impresa \_\_\_\_\_

**DISCIPLINARE  
PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI DELLE  
EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE.**

**Art. 1)**

**Premesse a carattere generale**

1.1)-Una regolare manutenzione e messa a punto del motore di tutti i veicoli (compresi quelli provvisti di catalizzatore o sistema di abbattimento equivalenti), conseguibile anche attraverso un controllo periodico delle emissioni, porta a minori consumi e contribuisce in maniera apprezzabile alla riduzione dell'inquinamento atmosferico urbano prodotto dal traffico veicolare.

1.2)-Da diverso tempo, in campo nazionale, per ridurre gli effetti inquinanti derivanti da veicoli a motore, specialmente in occasione di condizioni meteorologiche avverse ad una movimentazione dell'ambiente aereo, vengono assunte azioni di limitazione del traffico ed in particolare non consentendo l'accesso a veicoli per i quali non si sia in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 Febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 Agosto 2000) mediante l'esibizione del "bollino blu" valido su tutto il territorio nazionale, di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 Febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni.

1.3)-A tal riguardo si richiama quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 7 Luglio 1998 quale validità temporale, del "Bollino Blu" e della relativa documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni, fissata in mesi 12 per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988, mentre, per i veicoli immatricolati in data antecedente, la documentazione in questione ha validità semestrale.

1.4)-Per permettere la mobilità da parte della collettività Picena in seno a tutto il territorio per quanto sopra riportato, è opportuno programmare una rete di soggetti che in ambito provinciale siano in grado di effettuare i controlli di emissione e conseguentemente se i risultati sono conformi ai limiti massimi consentiti, procedere nel rilascio del "bollino blu" e documentazione a corredo.

1.5)-Soggetti, che si ritiene opportuno individuare nelle imprese o consorzi o società consortili o imprese di autoriparazioni previste dall'art. 80, comma 8, del Decreto legislativo 285/1992 "Nuovo codice della strada", dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 Febbraio 1994; nei soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 2 della Legge 05.02.1992 n.122 nelle sezioni "Meccanica, Motoristica, o Elettrauto", purché in possesso di apposita attrezzatura, che saranno autorizzati dalla Provincia ed eventualmente nella Motorizzazione Civile potendo operare al riguardo.

1.6)-Per omogeneizzare l'azione e quindi procedere in modo coordinato nelle operazioni di controllo si è dato corso alla composizione del presente disciplinare unico nel quale sono stabiliti gli obblighi ed i compiti delle imprese che desiderano svolgere l'attività di controllo delle emissioni dei veicoli, sia nei confronti dei proprietari dei veicoli medesimi, sia nei confronti della Provincia.

1.7)-I titolari delle officine che sono nelle condizioni tecniche ed operative di aderire al disciplinare e che intendono svolgere l'attività in questione, integrando le operazioni di controllo con le attività di tipo amministrativo in relazione al rilascio dell'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli, faranno pertanto domanda alla Provincia (nel caso di soggetto con sede in un Comune che abbia aderito all'iniziativa e delegata la Provincia in ordine alla problematica) che previa sottoscrizione del disciplinare, provvederà ad autorizzare ed a fornire il contrassegno da esporre all'esterno dell'officina, conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Luglio 1998.

1.8)-Le Officine eventualmente in possesso di contrassegno e già autorizzate da singolo comune (aderente all'iniziativa) prima dell'approvazione del presente disciplinare, che sono nelle condizioni tecniche ed operative previste dal disciplinare medesimo, mantengono la validità della propria autorizzazione.

1.9)-Le officine eventualmente già in possesso di contrassegno e già autorizzate dal singolo Comune (aderente all'iniziativa) prima dell'approvazione del presente disciplinare, che sono in possesso di apparecchiature per il controllo dei gas di scarico del tipo "quadrigas" non conformi a quanto stabilito dall'art. 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché dal D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, mantengono la validità della propria autorizzazione limitatamente al 31.12.2002.

1.10)-La Provincia provvederà a fornire alle Ditte autorizzate i bollini, i moduli (autocopianti) in duplice copia per la compilazione dell'apposito certificato relativo al controllo e il contrassegno, quest'ultimo conforme alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici, da esporre all'esterno del locale.

1.11)-La Provincia provvederà altresì a disporre ed aggiornare l'elenco delle Ditte autorizzate, provvedendo a darne pubblicità nei modi ritenuti più opportuni.

## **Art. 2** **Assunzione d'obblighi** **PER QUANTO PREMESSO**

2.1)-Il Sig. ...., nato a .....il ..... e residente in ..... Via ..... n. .... legale rappresentante della Ditta ....., con sede operativa in Comune di ..... Via ....., n° ..... iscrizione alla RIA n. ...., partita IVA n. ....

che intende presentare apposita domanda alla Provincia di Ascoli Piceno per richiedere il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli per la verifica del rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti dal Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000), e a rilasciare conseguentemente i "bollini blu" e relativi certificati di controllo emissioni, con la sottoscrizione del presente disciplinare si impegna a rispettare le seguenti indicazioni comportamentali:

2.1.1)-Al fine del rilascio da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'autorizzazione e dell'apposito contrassegno da esporre all'esterno dei propri locali, la Ditta presenterà la documentazione attestante il possesso di attrezzature per i controlli dei gas di scarico dei veicoli, conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice x del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché dal D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni;

2.1.2)-La Ditta autorizzata sottoporrà le proprie apparecchiature ad una costante manutenzione e ad una calibratura e taratura almeno annuale garantendo l'efficienza delle attrezzature in dotazione;

2.1.3)-La Ditta autorizzata disporrà del libretto metrologico, vidimato per la taratura almeno una volta all'anno. Tale libretto sarà disponibile in caso di controllo da parte delle autorità competenti. Qualora l'apparecchiatura, pur conforme alle prescrizioni del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, non disponga del libretto metrologico, l'apparecchiatura sarà tarata annualmente ed il certificato di taratura sarà conservato in azienda a disposizione degli organi di controllo.

2.1.4)-La Ditta autorizzata eseguirà i controlli dei gas di scarico, applicando la tariffa, fissata in €12,91 comprensiva di IVA.

Nell'importo stesso si intende compreso:

- L'effettuazione del controllo dei gas di scarico, con attrezzature conformi a quanto stabilito dalla normativa;
- Il rilascio del certificato, compilato utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Provincia, dal quale risulta la data di effettuazione della prova, la targa e i dati tecnici del veicolo, l'esito della prova e al quale viene allegata la strisciata con i risultati;
- L'apposizione, in caso di esito positivo, sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) del relativo bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova.

2.2)-Qualora il test dia esito negativo a causa di anomalie nella messa a punto del veicolo, l'utente ha il diritto di rivolgersi, per gli interventi di riparazione o messa a punto, ad altra Ditta di sua fiducia.

La tariffa fissata in €12,91, non comprende gli eventuali interventi di manutenzione o messa a punto dei veicoli che risultassero non a norma, mentre dà diritto ad un secondo controllo, effettuato presso la medesima struttura, nel caso in cui il primo test sia risultato negativo.

In caso di concomitanza con la revisione del veicolo, il pagamento delle tariffe ministeriale di € 25,82+IVA+diritti DTT SIS+tassa postale per le officine all'uopo autorizzate è comprensiva del pagamento della tariffa per il controllo dei gas di scarico; eventualmente deve essere corrisposto, in aggiunta, solamente il valore del contrassegno pari a €0,26.

2.3)-La Ditta autorizzata verserà alla Provincia a titolo di rimborso spese la somma di €0,26 per ogni controllo effettuato. Tale importo sarà versato anticipatamente sotto forma di acquisto dei bollini blu da utilizzare.

2.4)-L'aggiornamento degli importi sopra indicati potrà essere effettuato dalla Provincia, sentite le Associazioni di categoria interessate e dei consumatori;

2.5)-Le modalità tecniche per l'effettuazione dei controlli ed i limiti a cui fare riferimento durante le prove sono indicati nel successivo articolo 4.

2.6)-Per la compilazione dei certificati relativi alle prove effettuate, la Ditta autorizzata utilizzerà il modulo fornito dalla Provincia. Una delle copie di detto certificato, debitamente compilato per ogni controllo effettuato, sarà conservata presso la Ditta autorizzata.

2.7)-Impregiudicati gli eventuali provvedimenti e sanzioni di legge, la Ditta autorizzata dà atto che:

2.7.1)-Il personale della Provincia può in qualsiasi momento effettuare controlli presso le strutture autorizzate al rilascio del "Bollino Blu", assumendo immediatamente i provvedimenti di competenza (sospensione o revoca dell'autorizzazione) nel caso di rilevata inadempienza. Per effettuare i controlli la Provincia potrà avvalersi di organismi di controllo nonché di tecnici esterni scelti d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative;

2.7.2)-Nel caso organi di controllo verifichino la taratura errata o carente degli strumenti di analisi, l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo non inferiore a 15 giorni lavorativi e sarà riattivata solo a seguito di verifica della regolarizzazione delle apparecchiature;

2.7.3)-Nel caso organi di controllo verifichino l'assenza del libretto metrologico (o della certificazione di taratura annuale), l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni e verrà riattivata a seguito di presentazione del libretto medesimo (o della certificazione di taratura annuale).

2.7.4)-Nel caso organi di controllo verifichino il rilascio dell'attestato ad autoveicoli non idonei oppure il rilascio dell'attestato senza il rispetto della procedura di controllo da parte della officina autorizzata oppure gravi inadempienze, l'autorizzazione verrà revocata.

### **Art. 3**

#### **Criteri generali per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore**

3.1)-Il possesso del "bollino blu" e della relativa documentazione per consentire l'accesso in zone controllate concerne sostanzialmente ad ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 Kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 Km/h.

3.2)-Non sono invece soggetti a dette limitazioni, in genere:

- I veicoli su rotaia, le trattrici e macchine agricole, le macchine operatrici nonché i veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale;
- Le auto storiche iscritte in uno dei registri previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.



3.3)-Secondo quanto prescritto dall'art.7 della Direttiva del Ministro dei lavori pubblici del 7 luglio 1998, il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità:  
12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988  
6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988

3.4)-I controlli possono essere effettuati presso le imprese di autoriparazione autorizzate, che esibiscono all'esterno dei propri locali l'apposito contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998.

3.5)-La visita di revisione dei veicoli comporta anche il controllo dei gas di scarico; pertanto in tale circostanza si ritiene automaticamente assolto l'obbligo di effettuazione del controllo e la sua validità sarà analogamente di 12 mesi per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e di 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988. Le imprese o consorzi o società consortili previste dall'art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada" provvedono pertanto al rilascio del Bollino Blu.

La stessa situazione si potrà avere presso l'Ufficio Provinciale della MCTC che abbia raggiunto intese in tal senso con l'Amministrazione Provinciale.

Le imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2 della Legge 05.02.1992 n.122 nelle sezioni "Meccanica, Motoristica, o Elettrauto", invece, provvedono al rilascio del Bollino Blu solamente previo richiesta di controllo dei gas di scarico non concomitante con la revisione.

3.6)-Per l'effettuazione dei controlli devono essere utilizzate apparecchiature conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice x del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologate ai sensi del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni.

3.7)-Effettuati i controlli richiesti dalla normativa vigente, gli operatori compileranno in tutte le sue parti il certificato relativo alle prove effettuate, utilizzando i moduli forniti dalla Provincia (autocopianti in due copie).

3.8)-In tali certificati sono riportati, a fini statistici, anche i valori riscontrati per il parametro HC – (idrocarburi) durante la fase di controllo.

3.9)-L'originale del certificato e la striscia stampata prodotta dallo strumento di misura vengono consegnati all'utente e devono essere conservati sul veicolo per tutto il periodo di validità ed esibiti su richiesta dei competenti organi di controllo.

3.10)-Una delle copie di detto certificato viene conservata presso l'impresa che ha effettuato il controllo.

3.11)-L'operatore, in caso di esito favorevole dei controlli provvede ad apporre sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) il bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova.

3.12)-Qualora il test dia esito negativo, all'utente viene consegnata la striscia stampata prodotta dallo strumento di misura.

3.13)-Effettuata la messa a punto del veicolo, per la quale l'utente ha il diritto di rivolgersi ad altra Impresa di sua fiducia, l'utente potrà esibire la striscia del primo controllo per avere diritto ad un secondo controllo gratuito.

#### **Art. 4**

#### **Modalità e limiti di riferimento per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore**

4.1)-Sono di seguito riassunte le modalità per l'esecuzione dei controlli ed i limiti a cui si deve fare riferimento durante le prove, stabiliti dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 5.2.1996 (come modificato per effetto del D.M. 7.8.2000).

<b>A) Autoveicoli con motore ad accensione comandata (BENZINA) senza convertitore catalitico</b>	<b>CO % in volume</b>
• Veicoli omologati precedentemente all'atto OM 9439 (4/8/71) riconosciuti nel tipo precedentemente all'atto RT 1902 (2/8/71) ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986.	Minimo fra quelli possibili, derivante da una accurata messa a punto, secondo le prescrizioni del costruttore, compatibilmente con le normali prestazioni del motore
• Veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439 (4/8/71) o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 (2/08/71) ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986.	4,5
• Immatricolati per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.	3,5
A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.	
In caso di alimentazione mista benzina – GPL o Benzina – metano, tutte le prove devono essere effettuate con entrambi i carburanti.	
Deve essere effettuato inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni, nonché quello del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile</li> <li>• La certificazione dell'idoneità del veicolo ad utilizzare benzina super senza piombo</li> </ul>	

<b>B) Autoveicoli con motore ad accensione comandata (BENZINA) con convertitore catalitico a circuito chiuso, a tre vie, con regolazione a sonda lambda</b>	<b>CO % in volume</b>
• Con motore a regime minimo	0,5
• Con motore a 2000 – 2500 giri/minuto	0,3
A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.	
In caso di alimentazione mista benzina – GPL o Benzina – metano, tutte le prove devono essere effettuate con entrambi i carburanti	
Deve essere effettuato inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni e la completezza di tutte le parti, nonché quello del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto</li> <li>• Misura del valore lambda: tale valore, con motore a regime di 2000 – 2500 giri/minuto deve essere pari a +/- 0,03 oppure conforme alle specifiche del costruttore</li> </ul>	

<b>C) Autoveicoli con motore ad accensione spontanea (DIESEL)</b>
Misurazione dell'opacità dei gas in libera accelerazione, (motore disinnestato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo) con cambio in folle e frizione innestata: Il valore limite di opacità delle emissioni allo scarico è quello registrato sulla piastrina prevista da DM 5.8.74. Qualora tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veicoli DIESEL dotati di motore ad aspirazione naturale Coefficiente di assorbimento pari a 2,5 m<sup>-1</sup>, corrispondente ad un valore di opacità pari a 63% MAX</li> <li>• Veicoli DIESEL dotati di motore a turbocompressione Coefficiente di assorbimento pari a 3,0 m<sup>-1</sup>, corrispondente ad un valore di opacità pari a 70% MAX.</li> </ul>

**Sono esentati dal rispetto dei valori sopraindicati i veicoli immatricolati anteriormente al 01.01.1980.**  
N.B. Le modalità di prova sono quelle previste dal D.M. 5/2/1996. Con il DM 7/8/2000, le modalità di prova e i criteri per stabilire il superamento o meno della prova, sono stati modificati. Tale nuova norma – per la cui applicazione è necessario che l’opacimetro risponda al protocollo informatico MCTC-Net – sarà obbligatoria a partire dal 1/6/2003.

A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.

**Deve essere effettuato, inoltre:**

- **L’esame visivo dell’impianto di scarico volto ad accertare l’assenza di fughe e dispersioni.**

#### **Art. 5**

**Facsimile del Certificato di controllo Gas di scarico da consegnare all’utente a corredo del bollino blu**

5.1)-Si rimanda a specifico facsimile predisposto dal Servizio Trasporti dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno. (Allegato 1)

#### **Art. 6**

**Facsimile della domanda di richiesta autorizzazione per svolgere l’attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli**

6.1)-Il facsimile della domanda è quello predisposto dal Servizio Trasporti dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.

6.2)-La domanda deve essere presentata in competente bollo, come pure dovrà essere rilasciata in bollo il documento di autorizzazione.

6.3)-Qualora la domanda venga inoltrata in uno con richiesta di autorizzazione alla revisione, gli oneri di bollo saranno in quella assorbiti e null’altro dovrà corrispondere il richiedente.

6.4)-Qualora la Provincia si attrezzi per gestire la materia dei trasporti attivando con l’istituto del “bollo virtuale” a corredo della domanda dovrà allegarsi ricevuta di versamento nell’importo dovuto su C./C. indicato dall’Ufficio.

**Data** \_\_\_\_\_

**Timbro e firma** \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI DOMANDA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER SVOLGERE  
L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI**

Bollo  
vigente

Il sottoscritto

.....  
Titolare/legale rappresentante della Ditta .....  
Ubicata in Via ..... n° ..... comune .....  
C.A.P. .... provincia ..... telefono .....  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ..... con il n° .....  
Iscritta alla R.I.A. di ..... con il n° .....

- Autorizzato ex art. 80, comma 8, del D. Lgs. 285/1992 del Nuovo Codice della Strada,
- Iscritto nel registro di cui all'art. 2 della Legge 05.02.1992 n.122 nelle sezioni "Meccanica, Motoristica o Elettrauto"

**CHIEDE**

di essere autorizzato ad effettuare i controlli sulle emissioni dei gas di scarico e a rilasciare l'apposita attestazione.

Il sottoscritto, ben consapevole che le dichiarazioni false sono punite con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, sotto la sua personale responsabilità;

**DICHIARA**

- 1) di possedere e di poter utilizzare per i controlli un analizzatore conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologato dal Ministero dei Trasporti ai sensi del DM 628/96  
Marca .....Modello .....
- 2) di possedere e di poter utilizzare per i controlli un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologato dal Ministero dei Trasporti ai sensi del DM 628/96  
Marca .....Modello .....

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- ad osservare tutto quanto prescritto nella normativa nazionale e regionale e successive modificazioni e integrazioni, accettandone fin d'ora tutte le condizioni;
- ad osservare tutto quanto prescritto nel disciplinare sottoscritto e allegato alla presente domanda;
- a sottoporre la strumentazione di controllo ad una costante manutenzione ed alla calibrazione almeno annuale.

Luogo ....., Data .....

\_\_\_\_\_  
firma

Si allegano:

- fotocopia del certificato di omologazione del Ministero dei Trasporti
- fotocopia del certificato di iscrizione al R.I.A.
- fotocopia del libretto metrologico dello strumento con certificato di calibrazione annuale (sono esentati gli strumenti nuovi per il primo anno dall'acquisto).
- Fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento (ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge 191/98).
- Disciplinare sottoscritto.